

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 336 DEL 20/02/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RADIOLOGICA ESPLETATA PRESSO L'OSPEDALE DI SANTORSO. ANNO 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 316/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda intrattiene da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per attività di consulenza specialistica radiologica e, con deliberazione n. 158 del 31/01/2025, ha approvato anche per l'anno 2025 una convenzione per l'espletamento di consulenza radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024;
- con nota prot. n. 100403 del 24/10/2025, questa Azienda ha richiesto l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, la disponibilità al rinnovo della convenzione per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024;
- in data 24 novembre 2025, il piano dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie per l'anno 2026, da acquisire in regime di convenzionamento con altre aziende sanitarie del Veneto, è stato valutato positivamente dalla Direzione Strategica, tra cui la convenzione in oggetto.

Preso atto che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con mail del 30/01/2026, agli atti, ha inviato la bozza di rinnovo della convenzione per attività di consulenza specialistica radiologica per il periodo di decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026, sulla quale il Direttore Sanitario, con mail agli atti del 13/02/2026, ha comunicato il parere favorevole.

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Dato atto che il provvedimento di cui trattasi è coerente con gli strumenti della programmazione dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite di spesa riportato nel documento di proposta del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026 – 2028 approvato dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 120743 del 29 dicembre 2025.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

1. approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026, la convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo previsto secondo la seguente modalità:
 - n. 2 accessi mensili di 12 ore per la copertura di turni di guardia nel week-end;
 - n. 2 accessi mensili di 6 ore (o 1 accesso mensile di 12 ore) per agoaspirati e RM mammarie;
 - n. 2 accessi mensili di 6 ore per attività interventistica;
 - n. 12 accessi annui di 6 ore per RM encefalo, Studi TAC e RM di neuroradiologia specialistica;
2. prevedere un importo complessivo presunto per il periodo indicato di € 76.218,37 (IVA esente).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare

istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026, la convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un impegno previsto secondo la seguente modalità:
 - n. 2 accessi mensili di 12 ore per la copertura di turni di guardia nel week-end;
 - n. 2 accessi mensili di 6 ore (o 1 accesso mensile di 12 ore) per agoaspirati e RM mammarie;
 - n. 2 accessi mensili di 6 ore per attività interventistica;
 - n. 12 accessi annui di 6 ore per RM encefalo, Studi TAC e RM di neuroradiologia specialistica;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 76.218,37, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P. IVA 03901420236, d'ora innanzi chiamata "AOUI", legalmente rappresentata dal Direttore generale, dr. Callisto Marco Bravi,

E

L'AZIENDA U.L.S.S N. 7 PEDEMONTANA, di seguito denominata anche "ULSS 7", con sede e domicilio fiscale in Via dei Lotti n. 40 Bassano del Grappa (VI), C. F. e P. IVA 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Carlo Bramezza,

PREMESSO CHE

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 23.01.2024 definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all' art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL 23.01.2024 Area Sanità);
- che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'AOUI mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza specialistica nella disciplina di Radiologia;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto l'espletamento di consulenza specialistica radiologica e neuroradiologica prevalentemente diurna presso l'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, Presidio Ospedaliero-Spoke di Santorso.

Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di consulenza specialistica radiologica e neuroradiologica sarà svolta fuori dall'impegno di servizio da dirigenti medici afferenti all'U.O.C. Radiologia BT e all'U.O.C. Neuroradiologia dell'AOUI ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 presso l'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, Presidio Ospedaliero-Spoke di Santorso. Gli accessi saranno così modulati:

- n. 2 accessi mensili della durata di 12 ore ciascuno per la copertura dei turni di guardia nel week end;
- n. 2 accessi mensili della durata di 6 ore di consulenza radiologica o un accesso mensile di 12 ore per RM mammaria e per agoaspirati;
- n. 2 accessi mensili di 6 ore di consulenza per radiologia interventistica;
- n. 12 accessi annui di 6 ore per RM encefalo, Studi TAC e RM di neuroradiologia specialistica.

Gli accessi saranno concordati di volta in volta tra i Direttori delle UU.OO.CC. Radiologia BT e Neuroradiologia dell'AOUI e il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, compatibilmente con gli impegni di servizio.

Articolo 3 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'ULSS 7 provvede a sollevare l'AOUI da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio sia per la durata del viaggio sia per l'attività svolta presso la struttura stessa e per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in relazione a sinistri arrecati a terzi nell'ipotesi di colpa lieve.

Articolo 4 – Accordi economici

L'ULSS 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP a carico dell'ULSS 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'AOUI. L'ULSS 7 rimborserà le spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Sui compensi l'ULSS 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'AOUI.

Articolo 5 – Riepilogo mensile

L'ULSS 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere all'U.O.S. Gestione Clienti dell'AOUI, entro trenta giorni dalla conclusione del mese di riferimento delle prestazioni stesse, un diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, l'orario di inizio e fine attività, la firma del professionista interessato e del Direttore dell'U.O. richiedente la consulenza, certificato dalla Direzione Medica.

Articolo 6– Modalità di pagamento

L'AOUI provvede all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo.

L' ULSS 7 provvede alla liquidazione della fattura dell'AOUI alla Regione Veneto entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto a partire dall'1/01/2010 (DGRV 337/2010).

Articolo 7 – Decorrenza e durata

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione delle parti sino al 31/12/2026.

Articolo 8 – Privacy

L'attività oggetto della presente convenzione prevede il trattamento di dati dei pazienti dell'ULSS 7 da parte dei dirigenti medici di AOUI esclusivamente presso le strutture dell'Azienda territoriale, utilizzando programmi, applicativi e carta intestata della stessa Azienda e seguendo le indicazioni del Primario dell'Unità Operativa interessata, alla stessa stregua dei dirigenti medici dipendenti di tale Azienda; inoltre, nessun dato personale dei pazienti viene comunicato ad AOUI.

Ne deriva che l'ULSS 7, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'AOUI quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, in quanto soggetti che operano, per il tempo in cui prestano consulenza presso le strutture dell'ULSS stessa, sotto la diretta autorità del titolare del trattamento (art. 29 del GDPR e art. 2- quaterdecies, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali)".

Articolo 9 – Norme di radioprotezione

L'ULSS 7 si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, U.L.SS. 7 deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e comunicare all'AOUI l'eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

È ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, da comunicare tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

Articolo 11 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

Articolo. 12 - Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.

Articolo. 13 - Disposizioni finali

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'U.L.SS. 7. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'U.L.SS. 7 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, degli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 123 del 01/08/2025 e successive modificazioni, a causa ed a spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA VERONA
DIRETTORE GENERALE
Dr. Callisto Marco Bravi

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

DIRETTORE GENERALE
Dr. Carlo Bramezza

